

PROTOCOLLO D'INTESA



COMUNE DI LATINA



PREFETTURA DI LATINA

**“Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata”**

tra

Prefettura di Latina

e

Comune di Latina

PROTOCOLLO D'INTESA



COMUNE DI LATINA



PREFETTURA DI LATINA

PREMESSO

- che la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo e il Comune di Latina hanno sottoscritto, in data 20 febbraio 2018, il Patto per Latina Sicura, in funzione di rafforzamento della sicurezza nel contesto di un tessuto urbano sempre più articolato, in un'ottica di sostegno alla coesione sociale e di promozione della vivibilità del territorio e della qualità della vita;
- che, all'art. 14 del suddetto Protocollo, le Parti firmatarie si sono impegnate a mettere in atto azioni volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione della criminalità organizzata e dei fenomeni ad essa collegati nel tessuto urbano, sociale ed economico cittadino oltre che a favorire lo scambio di conoscenze e informazioni su tali fenomeni;
- che il Comune di Latina, con delibera di Giunta n. 7 del 23 gennaio 2020, ha manifestato l'intenzione di implementare il complesso delle misure di prevenzione dei tentativi di infiltrazione;
- che le Parti intendono proseguire nel percorso di collaborazione già avviato nel perseguimento dell'interesse collettivo alla sicurezza pubblica ed alla legalità, procedendo ad un rafforzamento pattizio degli strumenti di prevenzione antimafia;

CONSIDERATO

- che il contesto in atto, anche in relazione alla gestione dell'emergenza da COVID-19, ha posto in luce l'esigenza di una tutela ad ampio spettro dell'economia legale, oggi particolarmente esposta al rischio di infiltrazioni criminali, potendo, la carenza di liquidità, rappresentare un'occasione per l'ingresso di capitali di provenienza illecita nei settori produttivi, come evidenziato dal Ministro dell'Interno con direttiva n. 23853 del 10 aprile 2020;
- che, oltre al settore dei lavori pubblici e delle attività c.d. "a rischio" di infiltrazione mafiosa, da tempo all'attenzione delle Istituzioni, il contesto attuale sottolinea l'opportunità di interventi in funzione di prevenzione antimafia rivolti anche ad altri settori dell'economia;
- che l'edilizia su larga scala può rivelarsi un settore d'attività permeabile ad ingerenze da parte di associazioni mafiose;
- che la situazione contingente potrebbe aprire ulteriori spiragli all'infiltrazione di organizzazioni criminali nel circuito delle attività turistiche e, più in generale, delle attività del settore ricettivo;

PROTOCOLLO D'INTESA



COMUNE DI LATINA



PREFETTURA DI LATINA

- che, ai fini di una mirata azione di prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, appare di strategica rilevanza la predisposizione di misure che tengano, altresì, conto degli specifici contesti territoriali di riferimento;

RITENUTO

- di dover, quindi, procedere ad un potenziamento pattizio degli strumenti a disposizione in funzione di contrasto e prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'economia legale;
- per quanto concerne il settore degli appalti pubblici di servizi e forniture, che l'abbassamento delle soglie di legge per l'acquisizione delle informazioni antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 D.lgs. 159/2011, unitamente alla previsione di clausole standard da inserire nei capitolati di gara, appare strumento adeguato al fine di agevolare l'individuazione di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nel delicato ambito delle opere pubbliche;
- di attenzionare in modo particolare, nell'ambito del settore dell'edilizia e dell'urbanistica, interventi aventi un impatto non trascurabile nell'ambito dello sviluppo del tessuto edilizio urbano, dove potrebbero annidarsi interessi economici rilevanti, quali le convenzioni di lottizzazione;
- che, nei settori di attività individuati, già sottoposti al regime della comunicazione antimafia ai sensi degli artt. 67 e 87 D.lgs. 159/2011, l'aumentato rischio di infiltrazione criminale suggerisce l'opportunità di una maggiore incisività delle verifiche antimafia attraverso lo strumento delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, (c.d. "Nuovo Codice Antimafia") e s.m.i.;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. "Legge Anticorruzione";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, contenente "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

PROTOCOLLO D'INTESA



COMUNE DI LATINA



PREFETTURA DI LATINA

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra ANAC e Ministero dell'Interno (pubblicato nella G.U. n. 165 del 18.07. 2014) con il quale sono state adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC, Prefettura –UTG ed Enti Locali per la prevenzione di fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;

VISTA la circolare del Gabinetto del Ministro n. 29842 del 4 maggio 2020;

VISTE le *Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia*, che costituiscono atto di indirizzo, adottato in base al Protocollo d'intesa stipulato il 15 luglio 2014 dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC, recante indicazioni per l'applicazione dell'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disciplinato le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi, ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive;

VISTO il Patto per Latina sicura, stipulato tra la Prefettura di Latina e il Comune di Latina, approvato con deliberazione di Giunta n. 113 del 15 febbraio 2018;

VISTO il vigente Piano per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e l'integrità-triennio 2020-2022 del Comune di Latina, aggiornato in ultimo con deliberazione di Giunta n. 251 del 30 dicembre 2020;

Tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO

Art.1

Finalità

Le Parti procedono alla sottoscrizione del presente protocollo denominato "*Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata*" che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia, mira ad incrementare le misure di contrasto e prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nei settori degli appalti pubblici, dell'urbanistica nonché delle attività economico-commerciali.

PROTOCOLLO D'INTESA



COMUNE DI LATINA



PREFETTURA DI LATINA

APPALTI PUBBLICI

Art. 2

Appalti pubblici di lavori

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, il Comune di Latina si impegna a richiedere l'informazione antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 D.lgs. 159/2011, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.):

- a) per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro;
- b) per i contratti relativi a servizi e forniture di importo superiore a 150.000,00 euro;
- c) per i subappalti e subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 50.000,00 euro.

Art. 3

Settori "sensibili"

Relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, come modificato dall'art. 4 bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. settori "sensibili") - rispetto ai quali la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a servizi e forniture pubblici sono subordinati, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nelle *white list* - il Comune si impegna ad inserire nei bandi e contratti apposita clausola che impone ai contraenti di comprovare l'iscrizione o la relativa richiesta nei suddetti elenchi già all'atto della partecipazione alla gara o ad altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova di avvenuta iscrizione o relativa istanza nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura dell'aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo filiera.

Art. 4

Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi, delle ritenute

PROTOCOLLO D'INTESA



COMUNE DI LATINA



PREFETTURA DI LATINA

fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalla vigente normativa.

In caso di inadempienza, il Comune si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 5

Sicurezza sul lavoro

Il Comune si impegna affinché le imprese assicurano, nell'esecuzione di ciascun appalto e anche in presenza di opere in subappalto, la tutela della sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, della salute e dell'ambiente. A tal fine, controllerà il puntuale rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e curerà l'inserimento, nei bandi di gara, della previsione dell'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa.

In caso di gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure di affidamento le imprese che abbiano commesso tali violazioni.

Art. 6

Flussi finanziari

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione di lavori o con la prestazione di forniture o servizi, per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, il Comune è chiamato al rispetto delle prescrizioni normative di cui all'art. 3 Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Ente Comunale è, pertanto, tenuto ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all'art. 3 della citata legge. Il Comune provvederà, altresì, a verificare l'inserimento di analoga clausola da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontratti.

In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o subcontratto.

PROTOCOLLO D'INTESA



COMUNE DI LATINA



PREFETTURA DI LATINA

Art. 7

Clausole

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui all'art. 2, il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

- a) che, in applicazione della disposizione di cui all'art. 92, comma 3, D.lgs. 159/2011, in ipotesi di sottoscrizione del contratto ovvero di concessioni o autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni antimafia ed anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il Comune procederà al recesso dal contratto ovvero alla revoca dell'autorizzazione o della concessione qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente;
- d) clausola risolutiva espressa ovvero revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

EDILIZIA ED URBANISTICA

Art. 8

Convenzioni di lottizzazione, SCIA e permessi a costruire

Il Comune di Latina si impegna a richiedere alla Prefettura, tramite consultazione della B.D.N.A., le informazioni antimafia di cui all'art. 90 e seguenti D.lgs. 159/29011 nei seguenti casi:

PROTOCOLLO D'INTESA



COMUNE DI LATINA



PREFETTURA DI LATINA

a) convenzioni di lottizzazione mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato – a proprie spese – le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (c.d. opere a scomputo).

Quanto sopra anche nel caso in cui i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 9

Autorizzazioni e licenze di commercio

Al fine di operare un rafforzamento delle attività di prevenzione antimafia attraverso un ampliamento delle verifiche antimafia in settori che possono rivelarsi sensibili alle infiltrazioni mafiose, il Comune di Latina si impegna a richiedere alla Prefettura di Latina, tramite B.D.N.A., le informazioni antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 D.lgs. 159/2011, all'atto di presentazione della SCIA o di altra istanza autorizzatoria, ai sensi degli artt. 19 e 20 L. 241/1990, per le attività di seguito indicate:

- attività di ristorazione;
- attività ricettive;
- attività relativa alla balneazione e agli stabilimenti balneari;
- esercizio di locali di pubblico intrattenimento;
- sale giochi e sale scommesse.

Nel caso di informazioni ostative, il Comune avvierà la procedura di decadenza.

Il Comune si impegna a dare formale comunicazione al richiedente, all'atto di presentazione della SCIA o di altra istanza autorizzatoria, della sottoscrizione del presente protocollo e che l'istanza sarà sottoposta alle predette verifiche antimafia. Nella comunicazione, sottoscritta dal richiedente, sarà indicato che, ove la Prefettura emetta una informativa ostativa, il Comune avvierà il procedimento di decadenza (v. allegato 2).

PROTOCOLLO D'INTESA



COMUNE DI LATINA



PREFETTURA DI LATINA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Efficacia giuridica

Il presente protocollo avrà la durata di due anni con decorrenza dal giorno della sottoscrizione, e si intende tacitamente rinnovato per un altro biennio salva diversa manifestazione di volontà delle parti.

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle norme della presente intesa, ivi comprese le clausole (v. allegato 1), il Comune ne curerà l'inserimento nei bandi di gara.

Latina, 29 marzo 2022

IL SINDACO

Coletta

IL PREFETTO

Falco

PROTOCOLLO D'INTESA



COMUNE DI LATINA



PREFETTURA DI LATINA

ALLEGATO 1

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "*Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata*", sottoscritto nell'anno 2022 presso la Prefettura di Latina, tra l'altro consultabile al sito <https://www.prefetturadilatina.it>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3 del protocollo nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub-affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

PROTOCOLLO D'INTESA



COMUNE DI LATINA



PREFETTURA DI LATINA

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

PROTOCOLLO D'INTESA



COMUNE DI LATINA



PREFETTURA DI LATINA

ALLEGATO 2

Comunicazione ai sensi dell'art. 9 dell'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente in _____

alla via _____

nella qualità di _____

della ditta individuale/società _____

COMUNICA

di essere consapevole che l'istanza/SCIA presentata sarà sottoposta alle verifiche di cui agli artt. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011 (Nuovo Codice Antimafia) e che l'accertamento da parte della Prefettura di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa comporterà la decadenza dall'autorizzazione/SCIA.

Luogo e data

Firma
